

# Regione Puglia

1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 75/A VI Legislatura

D.D.L. N. 11 DEL 6/5/1996

"Norme di applicazione dell'art. 5 della legge 8/11/91  
n. 362 concernenti il "Decentramento delle Farmacie"-

## DISEGNO DI LEGGE

SAN/DLG/96/00004 Norme di applicazione dell'art. 5 della legge 8/11/91 n. 362 concernenti il "Decentramento delle Farmacie"

### RELAZIONE

Tra i fenomeni che maggiormente hanno interessato il tessuto urbanistico e la struttura demografica delle città in questi ultimi anni, quello del progressivo e sempre più accelerato svuotamento dei centri storici con lo spostamento della popolazione verso le zone periferiche, ha sempre più posto all'attenzione degli operatori del settore, pubblici e privati, la questione del decentramento delle sedi farmaceutiche, come tema essenziale da affrontare per assicurare ai cittadini un servizio il più possibile efficiente.

La legge n. 362 dell'8/11/91 recante norme di riordino del settore farmaceutico, dedica alla questione l'articolo 5 comma 1 e 2, intitolato, appunto "Decentramento delle Farmacie".

In attuazione del primo comma della citata legge nazionale, il presente disegno di legge, dal 1° all'8° articolo, determina il decentramento delle farmacie per comune o area metropolitana su iniziativa della Regione, in sede di revisione biennale di pianta organica con le conseguenti procedure concorsuali e relativa graduatoria determinata secondo precisi criteri individuati.

Il 9° e 10° articolo prevedono norme per l'attuazione del decentramento su domanda del titolare della farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo nell'ambito dello stesso comune o area metropolitana.


In ambedue i casi trattasi di decentramento, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1 della stessa legge 362/91 da effettuarsi in sede di revisione di pianta organica, non potendosi ipotizzare revisioni straordinarie né su iniziativa della Regione, né tantomeno su sollecitazione del singolo interessato.

Ne deriva allora che l'art. 5 deve essere interpretato alla luce del complesso della normativa generale vigente, con la quale si pone in stretto rapporto di continuità, la vera novità della legge 362/91, consiste nel procedimento di decentramento su domanda previsto nel secondo comma della legge.

In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione ordinaria della pianta organica si fa riferimento all'articolo 6 della legge regionale 30.4.90 n.17 che prevede la possibilità, da parte della Regione, di far ricorso ai poteri sostitutivi.

Gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente disegno di legge sono fissati dal D.P.C.M. 23.3.95 e le relative spese graveranno sul bilancio regionale.

Clarilli



**DISEGNO DI LEGGE****SAN/DLG/96  
NORME DI APPLICAZIONE DELL'ART.5 DELLA LEGGE 8.11.1991  
N.362 CONCERNENTE IL DECENTRAMENTO DELLE FARMACIE****ART. 1**

1. In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e quando risultino intervenuti sostanziali mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana, la Giunta regionale individua, delimitandole, nuove zone da riservare al trasferimento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale o metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/abitanti stabilito dall'art.1 della legge n.362 dell'8.11.1991.
2. In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione ordinaria di cui al primo comma, entro il 31 dicembre degli anni pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta.
3. Le zone individuate dalla regione, o dal commissario ad acta, possono essere assegnate a seguito di concorso riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del comune o dell'area metropolitana o a seguito di domanda presentata da un singolo titolare o suo avente diritto.

**ART. 2**

1. La Giunta Regionale delibera, per ciascun comune o area metropolitana, il bando indicante le sedi farmaceutiche riservate al trasferimento di farmacie comprese nel territorio comunale o metropolitano entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione delle zone individuate per il trasferimento.

**ART.3**

1. Il bando di cui all'art.2 deve indicare le sedi messe a concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine entro il quale, notificato l'esito del concorso, deve essere comunicata l'accettazione formale al trasferimento.
2. La dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia deve avvenire entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'esito del concorso ed entro novanta giorni dalla medesima data l'assegnatario deve far conoscere il locale dove sarà aperta la farmacia.



*Elvella*

#### ART.4

1. Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa di intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell'art.380 del R.D. n.1265 del 27.7.34 e successive modificazioni, rispetto al rapporto effettivo farmacie/abitanti esistente nel territorio comunale o metropolitano.

#### ART. 5

1. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi diritto candidati al trasferimento, la Giunta Regionale nomina una Commissione composta da:

- un dirigente regionale dell'Assessorato alla Sanità che la presiede;
- un farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente;
- un titolare di farmacia designato dall'Associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia;
- il responsabile del Servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
- un segretario nominato tra i funzionari dell'Assessorato alla Sanità della Regione, di qualifica non inferiore all'ottava.

2. I farmacisti rispettivamente designati dagli Ordini e dalle Associazioni provinciali non devono esercitare la professione né avere la residenza nel comune interessato al concorso interno.

#### ART.6

1. La Commissione di cui al precedente articolo ha a propria disposizione, per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:

- a) minor rapporto farmacia/abitanti nella zona di competenza: fino a punti 60;
- b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: fino a punti 30 ;
- c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve: fino a punti 30;
- d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: punti 20;
- e) maggiore numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda: fino a punti 10.

2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma precedente, assegna ai concorrenti che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

*Carallo*



3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di selezione, ad un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai punteggi massimi a disposizione.

4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al D.P.C.M. 23/3/95.

**ART.7**

1. Sulla base della graduatoria definitiva, approvata con delibera di Giunta Regionale, l'Assessorato alla Sanità della regione procede all'assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo l'ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul bollettino ufficiale della regione.

**ART.8**

1. Effettuata l'assegnazione delle sedi, la regione demanda alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti l'esecuzione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli adempimenti necessari per la redistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi che deve avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica delle farmacie.

2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di trasferimento o al successivo bando di concorso interno.


**ART.9**

1. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) un fatturato della farmacia in calo progressivo nell'ultimo quinquennio;
- b) una distanza dall'esercizio o dagli esercizi farmaceutici più vicini inferiore ai 200 metri;
- c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell'ultimo quinquennio;
- d) un rapporto farmacia/abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo esistente nell'ambito comunale o dell'area metropolitana,

può presentare alla Giunta Regionale domanda di assegnazione, per trasferimento, di una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell'ambito comunale o dell'area metropolitana.

*Q. Vella*



ART. 10

1. La Giunta Regionale, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per trasferimento, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, potrà assegnare al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto domanda la zona richiesta, demandando all'autorità sanitaria locale competente l'esecuzione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e provvedendo agli adempimenti necessari per la redistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi, entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle farmacie.
2. Nel caso di presentazione di due o più domande di assegnazione della medesima zona farmaceutica, si applicano le procedure di cui all'art. 5 e seguenti della presente legge.

ART. 11

1. Alla copertura degli oneri finanziari rinvenienti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dal capitolo del Bilancio Regionale.

VISTO,

Il Dirigente del Settore  
(dr. rag. F. CLERTINO)



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consultare il 9/5/98

esovello